

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 4 marzo 2002.

In vigore dal 27 marzo 2002.

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Piacenza ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Il Regolamento vale per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

Articolo 2: Presentazione dell'istanza

1. Ciascun Contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui all'articolo 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra il Comune e Contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del Contribuente.
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, sia casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultima ipotesi, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 6.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
5. Il Contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 6.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Articolo 3: Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Piacenza nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
2. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale sulle Entrate di cui all'articolo 2 del Decreto 26 aprile 2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del Contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune, il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 4: Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, solamente in sua presenza si può avere la formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il Contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Articolo 5: Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Funzionario responsabile del tributo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nella istanza.
3. In caso di adempimento, al quale il Contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il Contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta può richiedere una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del Contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del Contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. La mancata risposta da parte del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, determina il silenzio assenso. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo nel frattempo intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del Contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
4. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il Contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Articolo 7: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 12 del Regolamento generale delle entrate tributarie Comunali adottato con atto del Consiglio Comunale n. 88 del 23 novembre 1998.

Indice

Articolo 1: Oggetto del Regolamento	pag.	2
Articolo 2: Presentazione dell'istanza	pag.	2
Articolo 3: Competenze del Comune	pag.	3
Articolo 4: Istanza di interpello	pag.	4
Articolo 5: Adempimenti del Comune	pag.	4
Articolo 6: Efficacia della risposta fornita dal Comune	pag.	5
Articolo 7: Entrata in vigore del Regolamento	pag.	5